

DISEGNO DI LEGGE N° 61

SVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979, PER RIPORTO NEL 1979 DEI FONDI FRAO - PARTE II - SPESA - DI CUI AL CAP. 165 DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1977*.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 823 II Legislatura

Approvato dalla G.R. nella seduta del 17/9/1979.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Ai sensi dell'art.8 dello schema di convenzione tra le Regioni e le Case di Cura private approvato con Decreto Ministeriale del 30/6/1975, la retta di degenza dovuta alle Case di Cura private assegnate alla fascia funzionale "C" è determinata annualmente previa trattativa nazionale tra le Regioni e l'AIOP-ARIS mentre per le Case di Cura assegnate a fasce diverse la predetta retta è determinata a seguito di trattative regionali.

L'accordo tra le Regioni e l'AIOP-ARIS per la determinazione della diaria dovuta alle Case di Cura appartenenti alla fascia "C" relativa agli anni 1977 e 1978 veniva raggiunto, dopo una interminabile trattativa, solo in data 26.7.1978.

Successivamente in data 15/11/78, presso l'Assessorato alla Sanità, veniva firmato l'accordo tra la Regione Puglia e l'AIOP - sezione provinciale per la determinazione della retta relativa alle Case di Cura assegnate a fasce diverse.

I predetti accordi sono stati recepiti dalla Regione Puglia rispettivamente con deliberazioni n.9045 e n.9046 del 28/12/78.

In attesa della definizione dei predetti accordi la Regione ha provveduto a liquidare, a titolo di acconto, le degenze consunte dagli aventi diritto presso le Case di Cura convenzionate negli anni 1977 e 1978 sulla base della retta in vigore per il 1976.

Essendo stati perfezionati gli accordi ed essendo state, quindi, determinate le nuove rette di degenza per gli anni 1977 e 1978 è necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei conguagli dovuti rivenienti dalla rivalutazione delle rette.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Si rende, inoltre, necessario provvedere per gli anni 1977 e 1978^{il pagamento} del le competenze dovute agli Ospedali Militari tenendo conto che, in seguito all'accordo intercorso il 20/2/75, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni hanno ritenuto di sostituirsi all'ENPAS nelle convenzioni in atto con gli Ospedali Militari in attesa che tra il competente Ministero della Difesa e le Regioni siano stipulate apposite convenzioni.

Dovendo la spesa far carico al fondo FRAO occorre riportare lo stesso, per la parte disponibile, nel bilancio per l'anno 1979.

Poiché risulta che il Cap.167 del bilancio per l'anno 1977 presenta una disponibilità non impegnata di L.1.788.206, l'onere della spesa derivante dalla rivalutazione della retta per le Case di Cura convenzionate e dalla necessità di provvedere al pagamento delle competenze dovute agli Ospedali Militari viene fronteggiato mediante il recupero della predetta somma nel bilancio 1979 con l'istituzione di un nuovo capitolo da denominarsi: "Finanziamento conseguente a convenzioni: Ospedali gestiti da Enti Ecclesiastici; Case di Cura private convenzionate - anno 1977 e 1978".

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, per riporto nel 1979 dei fondi FRAO - parte II - spesa - di cui al Cap.165 del Bilancio per l'esercizio 1977".

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Legge Regionale: "Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, per riporto nel 1979, dei fondi F.R.A.O. - parte 2° - spesa - di cui al Cap.165 del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 1

Le disponibilità non impegnate al 31.12.1977 al Cap.165 "Finanziamento della spesa per la gestione ospedaliera (FRAO)" del bilancio per l'esercizio 1977, sono riportate nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE I ENTRATA

Variazione in aumento presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO al 31/12/1977	Stanziamiento di competenza 1.788.206.000	Stanziamiento di cassa 1.788.206.000
--	--	---

PARTE II SPESA

Variazione di aumento Cap.156/bis "Finanziamento della spesa conseguente a convenzione ospedali gestiti da Enti Ecclesiastici; Case di cura private convenzionate" anni 1977 e 1978.	Stanziamiento di competenza 1.788.206.000	Stanziamiento di cassa 1.788.206.000
--	--	---

REGIONE PUGLIA

ART. 3

La somma suddetta conserva la destinazione allo scopo specifico per la quale fu assegnato dallo Stato ed è utilizzato:

- 1) per la copertura del maggiore onere riveniente dalla rivalutazione della retta di degenza, dovuta alle Case di cura private convenzionate con la Regione Puglia per le spedalità consumate dagli aventi diritto per gli anni 1977 e 1978, a seguito della definizione dell'Accordo Nazionale per Case di cura private appartenenti alla fascia funzionale C), e alla definizione dell'Accordo Regionale per le Case di cura appartenenti alle altre fasce funzionali.
- 2) per il pagamento agli Ospedali Militari delle spedalità consumate dai militari aventi diritto per gli anni 1977 e 1978.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Trasmesso alla Commissione Costituzionale permanente il 21.9.79
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA